

# **II RIPARTO DI GIURISDIZIONE**

# RIPARTI DI GIURISDIZIONE

## **Criterio generale per individuare la giurisdizione:**

**Petitum** = tipo di pronuncia richiesta (annullamento/condanna)

**Causa petendi (o petitum sostanziale)** = s.g.s. lesa (interesse legittimo/diritto soggettivo)

Nel 1930 Consiglio di Stato (Ad. Pelen. N. 1/1930) e Cass. (SS.UU. N. 2680/1930) = *causa petendi*

## **Criteri interpretativi per distinguere diritti soggettivi ed interessi legittimi:**

(Diversi criteri: 1. norma relazione/azione; 2. degradazione; 3. affidamento incolpevole; 4. atti dichiarativi)

## **Due criteri principali:**

### **a) Carenza di potere o cattivo esercizio di potere**

1. Carenza di potere = diritto soggettivo

Carenza di potere in concreto (esiste una norma che attribuisce il potere all'amministrazione, ma manca nel caso concreto un presupposto tipizzato e richiesto dalla norma per poterlo esercitare)

2. Potere = interesse legittimo

### **b) Potere vincolato e potere discrezionale**

1. Potere discrezionale = sempre interesse legittimo

2. Potere vincolato = non sempre diritto soggettivo

- Diritto soggettivo: se il provvedimento tutela in via primaria l'interesse privato
- Interesse legittimo: se il provvedimento tutela in via primaria l'interesse pubblico

# RIPARTO DI GIURISDIZIONE

## DIFETTO DI GIURISDIZIONE E REGOLAMENTO PREVENTIVO

### Art. 9. Difetto di giurisdizione

1. Il **difetto di giurisdizione** è rilevato in primo grado anche **d'ufficio**. Nei **giudizi di impugnazione** è rilevato **se dedotto con specifico motivo** avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

### Art. 10. Regolamento preventivo di giurisdizione

1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il **ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione** previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.

*[Art. 41. c.p.c. Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37*

*Art. 367, comma 1 c.p.c. Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale **sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata**. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza ].*

2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste **misure cautelari**, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.

# RIPARTO DI GIURISDIZIONE

## DECISIONE SULLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

*Translatio iudicii*: consente alla parte che vi abbia interesse di riassumere la causa innanzi al giudice investito della giurisdizione

### Art. 11. Decisione sulle questioni di giurisdizione

1. Il giudice amministrativo, quando **declina** la propria giurisdizione, **indica**, se esistente, **il giudice nazionale** che ne è fornito.
2. Quando la giurisdizione è **declinata dal giudice amministrativo** in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, **sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato** nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di **tre mesi** dal suo passaggio in giudicato.
3. Quando il giudizio è tempestivamente **riproposto davanti al giudice amministrativo**, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, **ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda**, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.

**LA COMPETENZA  
DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO**

# COMPETENZA

La regole della competenza riguardano la **distribuzione tra i giudici amministrativi delle controversie** all'interno della giurisdizione lo spettante

## Tre criteri:

- Competenza per grado (artt. 4 e 6 c.p.a.)
- Competenza per territorio (art. 13 c.p.a.)
- Competenza funzionale (art. 14 c.p.a.)

## Competenza per grado (artt. 4 e 6 c.p.a.)

I grado = T.A.R.

Il grado = CDS e Consiglio di giustizia per la Regione siciliana

# COMPETENZA

## Competenza per territorio

### Due criteri principali:

1. Effetti diretti dell'atto limitati all'ambito territoriale in cui la Regione ha sede
2. Sede della p.a. che ha emanato l'atto

### Altri criteri (derogatori):

3. Per gli atti statali: T.A.R. Lazio (Roma)
4. Per le controversie di pubblico impiego: T.A.R. nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio
5. Per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale: il T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede il soggetto che li emana

### Regime giuridico

= competenza inderogabile (anche con riferimento alle misure cautelari)

### Sede principale e sede distaccata

= non è una questione di competenza (eccezione in Trentino)

# COMPETENZA

## Competenza funzionale (o per materia)

**Competenza attribuita *ex lege* ad un determinato giudice** per determinate controversie in deroga al criterio dell'art. 13 (e per l'ottemperanza anche in deroga a quello per grado)

**Corte cost. 237/2007** = compatibilità costituzionale

**Art. 14** (Competenza funzionale inderogabile)

1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del **Lazio**, sede di Roma, le controversie indicate **dall'articolo 135** e dalla legge.
2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della **Lombardia**, sede di Milano, **le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.**
3. La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli **articoli 113 e 119**, nonché per ogni altro **giudizio per il quale la legge** o il presente codice **individuino il giudice competente con criteri diversi** da quelli di cui all'articolo 13.

# COMPETENZA

## Rilievo dell'incompetenza e regolamento di competenza

### Art. 15. Rilievo dell'incompetenza

1. Il **difetto di competenza** è rilevato **d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado**. Nei **giudizi di impugnazione** esso è rilevato **se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata** che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. In ogni caso **il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa**.
3. In mancanza di domanda cautelare, **il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio**. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3.

### Art. 16. Regime della competenza

1. Il **regolamento di competenza** è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni **dalla notificazione** ovvero di sessanta giorni dalla **pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza** ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla metà presso la **segreteria del Consiglio di Stato**. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.
2. **Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio**, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d'ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.
3. **La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato**, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, **vincola i tribunali amministrativi regionali**. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.